



COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
Città Metropolitana di Firenze

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE
DEGLI ORTI SOCIALI**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 18/03/2021

INDICE

Art. 1 Finalità	Pag. 3
Art. 2 Struttura	Pag. 3
Art. 3 Requisiti per la concessione	Pag. 3
Art. 4 Domanda e criteri di assegnazione	Pag. 4
Art. 5 Coordinatore	Pag. 4
Art. 6 Canone di concessione	Pag. 4
Art. 7 Revoca della concessione	Pag. 4
Art. 8 Modalità di conduzione delle aree ortive	Pag. 5
Art. 9 Divieti	Pag. 6
Art. 10 Responsabilità per Danni a Persone o Cose	Pag. 6
Art. 11 Compiti del Comune	Pag. 6
Art. 12 Pubblicità del Regolamento	Pag. 6

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI SOCIALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del ___-03-2021.

ART. 1 - FINALITÀ

1. Gli orti sociali sono appezzamenti di terreno di proprietà comunale che vengono concessi in uso dall'Amministrazione Comunale di Rignano sull'Arno e destinati ad una iniziativa finalizzata al soddisfacimento dei bisogni ricreativi e sociali, soprattutto della popolazione anziana, promuovendo l'impiego del tempo libero per conseguire obiettivi plurimi:

a) promuovere la partecipazione alla vita sociale del territorio in contrasto con i fenomeni d'isolamento sociale, dando l'opportunità di intrecciare relazioni, creare nuove amicizie, stimolare il senso di appartenenza ad un gruppo attivo;

b) favorire attività all'aria aperta, avvicinando la persona alla conoscenza della natura;

c) contrastare i fenomeni di debilitazione psico-fisica, di disgregazione e di disagio;

d) promuovere la cultura dell'alimentazione tradizionale e naturale, della riscoperta delle varietà vegetali tipiche;

e) sostenere la crescita culturale attraverso l'integrazione, anche fra diverse generazioni, e favorire azioni tese a valorizzare i principi di sussidiarietà, solidarietà, valori e stili di vita collaborativi.

2. Per le finalità del presente Regolamento l'Amministrazione Comunale, individuata l'area da destinare all'orticoltura, affida:

a) al Servizio alla Persona e al Cittadino il compito di assegnare ai cittadini richiedenti i singoli orti, nel rispetto dei criteri indicati dal presente Regolamento, nonché la verifica dei versamenti dei canoni annui a carico degli assegnatari e del mantenimento dei requisiti per l'utilizzo degli stessi;

b) all'Ufficio Ambiente il compito di gestire i rapporti con la ditta che si occupa della gestione integrata dei rifiuti urbani per il ritiro dei rifiuti organici prodotti, nonché l'individuazione di eventuali ulteriori aree da destinare a orti sociali;

c) al Servizio Lavori Pubblici il compito di effettuare le manutenzioni necessarie al buon mantenimento delle aree destinate ad orti sociali (es. approvvigionamento idrico, mantenimento confini).

ART. 2 - STRUTTURA

1. I terreni destinati ad orti dei quali l'Amministrazione Comunale è proprietaria, sono suddivisi in appezzamenti di circa 50 mq. ciascuno, sono dotati di idoneo approvvigionamento idrico e sono assegnati con criteri definiti nei successivi articoli, affinché ne venga curata la coltivazione e la conduzione. Il confine di ogni appezzamento è delimitato da appositi picchetti apposti a cura del Comune. Ogni assegnatario dovrà lasciare una fascia assodata e non coltivata, di circa 25 cm., su tutti i lati del proprio appezzamento al fine di favorire la più ampia circolazione fra i lotti.

ART. 3 - REQUISITI PER LA CONCESSIONE

1. Requisiti per l'assegnazione in concessione di orti sociali :

a) essere residenti nel Comune di Rignano sull'Arno;

b) aver compiuto i 60 anni di età;

c) non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita;

d) non disporre nel territorio del Comune e nei Comuni limitrofi di altri appezzamenti coltivabili, di proprietà destinati alla coltivazione;

e) essere in grado di dimostrare di provvedere personalmente alla coltivazione dell'appezzamento assegnato compatibilmente alle finalità di cui all'art.1;

2. L'Amministrazione Comunale si riserva, tramite una deliberazione della Giunta Comunale, la possibilità di affidare orti per il soddisfacimento di obiettivi connessi alla realizzazione di particolari progetti con finalità socio terapeutiche, su casi segnalati dal competente ufficio Servizi Sociali del Comune, nella misura di almeno il 5% degli orti, organizzando tale percentuale attraverso la "progettazione universale" e/o aree destinate ad orti didattici.

ART. 4 - DOMANDA E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. I cittadini, con i requisiti di cui al precedente art. 3, possono presentare la domanda di richiesta di assegnazione dell'orto sociale al competente ufficio comunale, in qualsiasi momento dell'anno.

2. Per l'assegnazione si procede in ordine progressivo di richiesta pervenuta all'ufficio protocollo, dando la precedenza ad eventuali segnalazioni effettuate dal Servizio Sociale.

3. La concessione dell'orto viene rilasciata con provvedimento dell'Ufficio competente.

4. Fra il Comune e l'assegnatario sarà sottoscritto un apposito atto di assegnazione indicante il lotto concesso, le modalità di conduzione e la durata della concessione, che deve comunque intendersi provvisoria.

5. La scelta dell'orto tra quelli disponibili sarà effettuata dagli interessati nel rispetto dell'ordine di richiesta.

6. Il possesso dei requisiti indicati dall'art. 3 deve essere dichiarato all'atto della domanda mediante autocertificazione.

ART. 5 - COORDINATORE

1. Gli assegnatari degli orti potranno eleggere un Responsabile con il compito di tenere il coordinamento tra di loro affinché si stabiliscano vincoli di amicizia, solidarietà e comprensione. Il Responsabile avrà anche il compito di raccordo fra l'Amministrazione Comunale e gli assegnatari per eventuali suggerimenti e/o segnalazioni in merito alla conduzione degli orti.

ART. 6 - CANONE DI CONCESSIONE E RINUNCIA

1. All'inizio di ogni anno, e comunque entro il 31 marzo, l'assegnatario dovrà corrispondere all'amministrazione comunale una quota a titolo di canone per l'uso del terreno sulla base di fasce ISEE determinate con apposito atto di Giunta Comunale;

2. Coloro che non presenteranno la documentazione ISEE saranno collocati in fascia massima. Eventuali richieste di esenzione dal pagamento del canone saranno valutate dalla Commissione Assistenza Comunale.

3. In caso di rinuncia alla conduzione dell'orto da parte dell'assegnatario il canone annuo non è dovuto se la rinuncia perviene all'Ufficio Protocollo del Comune entro il mese di Marzo dell'anno in corso. In caso contrario è dovuta l'intera quota.

4. In caso di rinuncia all'utilizzo, successiva al pagamento annuale, non sarà effettuato alcun rimborso.

5. Coloro che hanno cambiato residenza in altro Comune sono tenuti al pagamento dell'intera quota qualora il cambio di residenza sia avvenuto oltre il mese di marzo dell'anno in corso.

ART. 7 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

- 1.** L'assegnazione può cessare in qualsiasi momento dell'anno per:
 - a) morte dell'assegnatario;
 - b) rinuncia da parte dell'assegnatario, che dovrà essere espressa su apposita modulistica all'Ufficio Comunale competente;
 - c) trasferimento della residenza dell'assegnatario in altro Comune;
 - d) assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci;
 - e) sopraggiunta incapacità di provvedere direttamente, seppur con l'aiuto di un componente del proprio nucleo familiare, alla coltivazione dell'orto assegnato;
 - f) sopraggiunta titolarità del diritto di proprietà da parte dell'assegnatario, o dei propri conviventi, su appezzamenti di terreni coltivabili nel territorio comunale o nei Comuni confinanti,
 - g) revoca della concessione per inadempienza e inosservanza del regolamento da parte dell'assegnatario o altra impellente necessità per l'Ente, da pronunciarsi dal Responsabile del Settore competente, sentito anche l'Assessore di riferimento.
- 2.** In caso di morte dell'assegnatario è previsto il subentro del coniuge superstite qualora lo richieda.
- 3.** Nei casi di rinuncia e di trasferimento della residenza, l'uso dell'orto può essere protratto fino ad ultimazione della raccolta di quanto seminato e comunque non oltre la fine del successivo mese di settembre. In caso di revoca il raccolto sarà devoluto a scopi sociali.
- 4.** L'assegnatario non in regola con il versamento del canone annuale sarà invitato con formale richiesta scritta a provvedere entro il termine tassativo non superiore a 30 giorni a regolarizzare la sua posizione.

ART. 8 - MODALITÀ DI CONDUZIONE DELLE AREE ORTIVE

- 1.** Tutte le spese relative alla gestione degli orti sono a carico dei concessionari. I prodotti ricavati dalla coltivazione rimangono di proprietà degli stessi e non possono, sotto qualsiasi forma essere commercializzati.
- 2.** Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà imputabile esclusivamente a lui. L'Amministrazione Comunale resta pertanto esonerata da ogni responsabilità civile e penale.
- 3.** L'uso dell'acqua di irrigazione dovrà essere limitato alla stretta necessità. E' fatto divieto di irrigare mediante tubo di gomma collegato direttamente all'impianto idrico generale. Episodi ripetuti di consumo immotivato potranno comportare la revoca della concessione.
- 4.** Gli orti assegnati devono essere coltivati direttamente dagli assegnatari che potranno essere coadiuvati nella conduzione dai loro familiari. E' fatto divieto di cedere ad altri, in tutto o in parte l'orto assegnato.
- 5.** L'assegnatario si impegna a curare la buona sistemazione, l'ordine e la pulizia del proprio orto, a non alterarne in alcun modo il perimetro e a contenere le proprie attività consentite nell'ambito della superficie assegnata senza invadere le parti comuni e le aree limitrofe.
- 6.** E' vietato recingere con qualsiasi tipo di reticolato l'orto assegnato. E' vietato altresì depositare rifiuti fuori dall'area all'uopo destinata.
- 7.** Il concessionario ha l'obbligo di tenere pulito ed in buono stato le parti comuni quali viottoli e di collaborare nell'esecuzione dei lavori interessanti le parti comuni.
- 8.** Nello spazio riservato all'orto non è consentita la costruzione di capanni o similari né il deposito di materiali o strutture non strettamente indispensabili alla coltivazione. Potranno essere costruiti comunque, contenitori in legno delle dimensioni di 1 mt. di altezza per 1 mt di larghezza per 2 mt. di lunghezza per la custodia degli attrezzi. Per la coltivazione infine possono essere installate delle piccole serre mobili.

9. Non sono ammessi nell'orto alberi ad alto fusto ad eccezione di quelli da frutto, che non possono comunque superare l'altezza di mt. 2,5. Gli arbusti ornamentali non dovranno superare i mt. 2 di altezza.

10. Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente ed è pertanto vietato l'uso di prodotti chimici (concimi, diserbanti, antiparassitari, ecc.) che alterino la qualità del terreno e delle falde idriche sottostanti. L'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione.

11. Gli scarti ortivi devono essere trasformati in compost. Ogni assegnatario è tenuto a reimpiegare prioritariamente gli scarti vegetali nell'apposito contenitore secondo il principio del riciclo e della concimazione ecocompatibile. Gli scarti ortivi che per quantità o qualità non siano smaltibili con la modalità suddetta dovranno essere conferiti o negli appositi contenitori all'interno dell'area degli orti sociali oppure conferiti autonomamente presso la stazione ecologica comunale in Loc. il Burchio.

E' proibito, quindi, lo smaltimento dei rifiuti suddetti tramite abbruciamento in qualsiasi periodo dell'anno.

12. All'interno dell'area destinata ad orti sociali è vietato l'allevamento, l'introduzione e lo stazionamento di animali di qualsiasi specie.

13. Il terreno assegnato non potrà essere adibito ad altro uso che quello della coltivazione di ortaggi e fiori.

ART. 9 – DIVIETI

1. Ai concessionari delle aree ortive è comunque vietato :

- a) l'uso di pesticidi, antiparassitari e diserbanti o altri prodotti simili pericolosi per gli ortaggi e le persone;
- b) sostare qualsiasi veicolo a motore all'interno dell'area.
- c) gettare rifiuti negli spazi liberi e fuori dalla recinzione.
- d) accendere fuochi o bruciare sterpaglie.
- e) costruire all'interno dell'area a disposizione ricoveri per animali di qualunque genere.
- f) sprecare l'acqua (es. lasciandola aperta senza essere presenti)

2. Il Comune provvederà periodicamente alla vigilanza ed al controllo della conduzione degli orti gestiti dagli assegnatari, a mezzo di personale incaricato.

L'inosservanza delle norme per la conduzione da parte del concessionario daranno luogo alla revoca della concessione.

ART. 10– RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE O COSE

1. L'Amministrazione Comunale resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, furti, manomissioni, infortuni, incidenti, interruzione di servizi che gli assegnatari possano subire o causare a terzi all'interno degli orti sociali in relazione all'attività svolta negli stessi da parte degli assegnatari e all'uso di attrezzi e strumenti per la coltivazione.

2. L'Amministrazione Comunale resta pertanto esonerata da ogni responsabilità civile.

ART. 11 - COMPITI DEL COMUNE

1. Sono a carico del Comune :

- a) l'individuazione e la suddivisione delle aree ortive in orti sociali;
- b) la manutenzione straordinaria dell'impianto di irrigazione;
- c) la manutenzione straordinaria delle recinzioni esterne;
- d) la fornitura dei contenitori per la raccolta dei rifiuti e dei composter all'interno dell'area comune.

ART. 12 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento sarà consegnata ad ogni assegnatario, che ha l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte. In caso di inadempienza sarà disposta la revoca della concessione del terreno con le modalità e conseguenze previste dal precedente art. 7.